

ATTO DI INDIRIZZO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A e B DELL'ALBO

I PRINCIPI FONDAMENTALI

La pubblicità informativa va intesa come servizio alla collettività e realizzata, sotto la responsabilità del professionista, secondo i criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario.

Il rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio è verificato dal consiglio dell'Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l'attività pubblicitaria in conformità ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicizzati, la pubblicità ingannevole e comparativa costituiscono violazione deontologica.

I DESTINATARI DELL'ATTO DI INDIRIZZO

Le disposizioni relative all'Atto di indirizzo sulla pubblicità si applicano a tutti gli iscritti all'Ordine degli Psicologi, sezione A e B dell'Albo, e si estendono inoltre a società di persone, associazioni e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla legge.

IL CONTENUTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:

1. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, orario delle visite e di apertura al pubblico;
2. titoli di studio (titoli di laurea, titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca, titoli di formazione universitari post-laurea);
3. titoli professionali (senza abbreviazione che possano indurre in equivoco);
4. titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico;
5. onorificenze concesse o riconosciute dallo stato;
6. costi complessivi delle prestazioni offerte;
7. caratteristiche del servizio offerto.

Per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente,

- *l'iscritto alla sez. B dell'Albo* può pubblicizzare i settori specifici nei quali esercita la professione
- *l'iscritto alla sez. A dell'Albo* può pubblicizzare le attività professionali e l'area specifica di intervento
- lo *psicologo-psicoterapeuta* può pubblicizzare il setting o l'ambito di intervento e l'indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita.

I MEZZI PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

E' consentita pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni su elenchi telefonici, elenchi generali di categoria ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione.

L'informazione pubblicitaria è inoltre consentita su carta intestata, su biglietti da visita, sulle pagine web di internet e con ogni altro mezzo purchè venga realizzata secondo i criteri di trasparenza e veridicità del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza, in linea con quanto sancito dagli articoli 8, 39, 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E LA VERIFICA DELL'ORDINE

Le nuove norme nell'ambito della pubblicità della professione comportano un cambiamento nel rapporto tra l'Ordine e i suoi iscritti. All'Ordine si conferiscono le funzioni di affiancamento e tutoraggio minimizzando la tradizionale funzione di vigilanza. Agli iscritti si impone una maggiore responsabilizzazione rispetto alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

L'informazione pubblicitaria è consentita previa *dichiarazione autocertificata* indirizzata al Consiglio Territoriale dell'Ordine.

L'*autocertificazione* deve contenere la dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario, alle norme deontologiche ed all'atto di indirizzo in tema di pubblicità.

L'*autocertificazione* deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti del messaggio pubblicitario, del contesto in cui tale inserzione verrà diffusa e della opportuna documentazione probante.

L'Ordine entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione autocertificata, in caso di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute, potrà esprimere parere di non conformità con motivazione.

Per effettuare l'informazione pubblicitaria tramite *targhe* va redatta domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del comune ove si intende pubblicizzare la professione. Il Consiglio dell'Ordine, previo nulla osta, trasmetterà la domanda al Sindaco competente entro trenta giorni dal ricevimento.

Le procedure relative ad informazione pubblicitaria vanno inoltrate dell'Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l'attività pubblicitaria; quelle che insistono sul territorio pluriregionale o nazionale vanno inoltrate all'Ordine Territoriale di iscrizione.

Le procedure devono essere rinnovate solo qualora siano apportate modifiche, non meramente formali al testo originario della pubblicità.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 4 agosto 2006, n. 248;

Codice Deontologico degli Psicologi, art. 8, 39, 40;

Legge 56/1989;

Legge 4/1999;